PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/07781
Del :	20/08/2012
Esecutivo da:	20/08/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi educativi privati Direzione Istruzione Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:

Stipula convenzione con la Cooperativa Sociale L'Abbaino - Onlus - , per la riserva a favore del Comune di Firenze di posti bambino presso il Centro Infanzia La Nave, posto in Firenze, via delle Panche n. 26. Periodo dal 1 settembre 2012 al 30 giugno 2013. Impegno di spesa €. 573.749,90 compresa IVA 4%.
Ex Obiettivo PDO 2011_ ZI14.

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la Delibera di Giunta n. 46 del 13/12/2011 in cui si accorpa il Servizio Asili Nido e Servizi Complementari e il Servizio Scuola dell'Infanzia in un unico servizio denominato Servizi all'Infanzia;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 75 del 15/03/2012 in cui si nomina come Responsabile dei Servizi all'Infanzia la dott.ssa Simona Boboli;

Rilevato come l'Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e nell'ottica di aumentare l'offerta di servizi alla prima infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente servizi gestiti in forma diretta, in appalto, a gestione mista ed in convenzione con il privato sociale, attivando anche forme di collaborazione con privati, Enti, Associazioni, Cooperative sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire le liste d'attesa;

Considerato come la Direzione Istruzione abbia da tempo attivato un rapporto di collaborazione con la Cooperativa Sociale L'Abbaino - Onlus, per la riserva di posti bambino presso il Centro Infanzia denominato "La Nave" posto in Firenze, Via delle Panche n. 26, secondo quanto previsto al punto 6 dell' art. 12 della Legge Regione Toscana n. 87/97 che afferma che, qualora per l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi, si faccia ricorso a strutture gestite direttamente da Cooperative iscritte all'Albo regionale, si possa procedere ad affidare direttamente alle stesse le prestazioni, senza necessità di ricorrere ai consueti criteri di selezione;

Rilevato come tale collaborazione si sia svolta sempre con esito positivo, e come si renda necessario proseguire tale rapporto anche nell'anno educativo 2012/2013, dal momento che, oltre ai bambini già frequentanti i posti in convenzione e che devono completare il loro percorso educativo secondo il basilare principio della continuità educativa, la struttura "La Nave" è stata inserita fra quelle con posti disponibili per le iscrizioni per l'anno educativo 2012-2013;

Considerato come, per l'anno educativo 2013/2014, siano allo studio dell'Amministrazione comunale nuove modalità organizzative per l'accesso al convenzionamento per le quali:

- sarà prevista la conferma dei rapporti convenzionali in essere solamente nella percentuale necessaria a garantire la continuità educativa ai bambini ancora frequentanti;
- sarà individuata, per i posti di nuova iscrizione, apposita procedura per la definizione dei criteri di priorità a cui far riferimento nella scelta dei soggetti gestori accreditati con i quali convenzionarsi;

Considerato altresì come il percorso suddetto, di cui sarà data opportuna e più dettagliata informazione entro il mese di novembre 2012 attraverso l'emanazione di apposito avviso pubblico, interesserà presumibilmente due anni educativi, a partire dal 2013/2014, e che lo stesso si riterrà concluso al momento del completamento del percorso educativo nei confronti di tutti i bambini frequentanti le strutture educative i cui posti sono stati individuati con le vecchie procedure;

Verificato come in data 16 dicembre 2011 sia stato siglato il Verbale di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali 2010-2012 che prevede, per la parte retributiva, un incremento del costo del lavoro suddiviso in tre tranche, così come dettagliato nella nota Prot. 47/12PM/ff del 13 febbraio 2012 delle OO.SS. firmatarie il Verbale di Accordo in questione;

Vista la nota del Comune di Firenze in data 14/05/2012 – Prot. n. 64029, inviata alla Cooperativa Sociale L'Abbaino – Onlus - con la quale si chiede una proposta economica per l'anno educativo 2012/2013 (settembre 2012 – giugno 2013), specificando che il costo del servizio per l'eventuale funzionamento dello stesso nel mese di luglio 2013, sarà definito ed impegnato successivamente, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle disponibilità economiche dell'Amministrazione;

Visto il preventivo di spesa per l'anno educativo 2012/2013, presentato dalla Cooperativa suindicata per la riserva di posti bambino in questione e ritenutolo congruo, in relazione alla tipologia del servizio di cui trattasi ed agli incrementi contrattuali del costo del lavoro di cui al Verbale di Accordo sopra citato;

Considerato come la spesa complessiva prevista occorrere per il periodo 1 settembre 2012 - 30 giugno 2013 sia pari ad **€ 573.749,90** compresa IVA 4%, di cui **€ 217.418,82** compresa IVA 4% per il periodo settembre – dicembre 2012 ed **€ 356.331,08** compresa IVA 4% per il periodo gennaio – giugno 2013;

Ritenuto necessario stante quanto sopra impegnare, a favore della Cooperativa Sociale L'Abbaino – Onlus, la spesa complessiva di **€ 573.749,90** compresa IVA 4%, prevista occorrere per la riserva di posti bambino presso il Centro Infanzia La Nave, per il periodo 1 settembre 2012 – 30 giugno 2013, imputandola così come segue:

- **€ 217.418,82** compresa IVA 4%, periodo settembre/dicembre 2012 - al Capitolo 27710 del Bilancio del corrente esercizio;
- **€ 356.331,08** compresa IVA 4%, periodo gennaio/giugno 2013 – al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2013;

Dato atto che il numero dei posti bambino riservati, gli orari dei servizi e le modalità di gestione sono dettagliatamente riportati nella convenzione da stipularsi fra il Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizi all'Infanzia e la Cooperativa Sociale L'Abbaino – Onlus, convenzione allegata al presente atto, quale parte integrante;

Visto il DPGR n. 47/2003 2003 – Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26/7/202 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), così come modificato dal DPGR n. 88/2009 e dal DPGR n. 30/2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2007/C/00010 del 05/03/2007 con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187;

Dato atto che per la riserva di posti oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente **Codice CIG: 4478034E8B;**

Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

D E T E R M I N A

1. di stipulare con la Cooperativa Sociale L'Abbaino – Onlus - una convenzione, con validità dal 1 settembre 2012 al 30 giugno 2013, per la riserva di posti bambino presso il Centro Infanzia La Nave, nei locali messi a disposizione dalla medesima situati in Via delle Panche n. 26, Firenze, secondo il testo allegato al presente atto, quale parte integrante;

2. di impegnare, a favore della Cooperativa Sociale L'Abbaino – Onlus (Codice Beneficiario 32004) la spesa complessiva di **€ 573.749,90** compresa IVA 4%, prevista occorrere nel periodo 1 settembre 2012 – 30 giugno 2013, per la riserva di posti bambino in questione, imputandola così come segue:

- **€ 217.418,82,** compresa IVA 4%, periodo settembre/dicembre 2012 - al Capitolo 27710 del Bilancio del corrente esercizio (Ex Obiettivo PDO 2011_ZI14);

- **€ 356.331,08,** compresa IVA 4%, periodo gennaio/giugno 2013 – al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2013;

3. di procedere, per il periodo settembre 2012 – giugno 2013, alla liquidazione delle spese previste tramite la corresponsione di acconti mensili pari ad **€ 52.000,00,** compresa IVA 4%, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e di due conguagli nei mesi di gennaio ed luglio 2013, relativi, rispettivamente, ai periodi settembre/dicembre 2012 e gennaio/giugno 2013;

4. di dare atto che il costo per l'eventuale funzionamento del servizio nel mese di luglio 2013, sarà definito ed impegnato successivamente, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle disponibilità economiche dell'Amministrazione;

5. di precisare che il numero dei posti bambino messi a disposizione del Comune di Firenze dalla Cooperativa Sociale L'Abbaino – Onlus, saranno, a partire dall'anno educativo 2013/2014, oggetto di revisione sulla base delle nuove modalità di accesso al convenzionamento, di cui sarà data opportuna e più dettagliata informazione entro il mese di novembre 2012 attraversol'emanazione di apposito avviso pubblico così come indicato nella parte narrativa del presente provvedimento;

6. di dare altresì atto che la convenzione sarà stipulata a cura del competente Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE ISTRUZIONE - SERVIZI ALL' INFANZIA E LA COOPERATIVA SOCIALE L'ABBAINO – ONLUS - PER LA RISERVA DI POSTI BAMBINO PRESSO IL CENTRO INFANZIA LA NAVE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 – 30 GIUGNO 2013.

L'anno duemiladodici il giorno del mese di in Firenze presso

tra

il Comune di Firenze, partita IVA 01307110484 - Direzione Istruzione - Servizi all'Infanzia, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, rappresentato dalla Dirigente, Dott.ssa Simona Boboli

e

la Cooperativa Sociale L'Abbaino – Onlus - che di seguito sarà chiamata Organizzazione, con sede legale in Firenze, Largo Liverani n. 17/18, Codice Fiscale e Partita IVA 03860140486 iscritta all'Albo Cooperative sezione Mutualità Prevalente n. A107592, rappresentata dalla Dott.ssa Paola Cecchi, in qualità di Vice Presidente e Legale Rappresentante dell'Organizzazione stessa

premesso che:

- il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'Infanzia, ha a suo tempo attivato un rapporto di collaborazione con la Cooperativa Sociale L'Abbaino – Onlus - per la realizzazione di servizi per la prima infanzia;
- tale collaborazione si è concretizzata con rapporti convenzionali per la riserva di posti bambino presso il Centro Infanzia La Nave posto in Firenze, via delle Panche n. 26, fino a tutto l'anno educativo 2011/2012;
- data l'alta qualità dei servizi attivati e la loro importanza nel contesto cittadino, è opportuno continuare a garantirne la realizzazione anche nell'anno educativo 2012/2013;
- per l'anno educativo 2013/2014 sono allo studio dell'Amministrazione comunale nuove modalità organizzative per l'accesso al convenzionamento per le quali:
  1. sarà prevista la conferma dei rapporti convenzionali in essere solamente nella percentuale necessaria a garantire la continuità educativa ai bambini ancora frequentanti;
  2. sarà individuata, per i posti di nuova iscrizione, apposita procedura per la definizione dei criteri di priorità a cui far riferimento nella scelta dei soggetti gestori accreditati con i quali convenzionarsi;
  3. il percorso suddetto, di cui sarà data opportuna e più dettagliata informazione entro il mese di novembre 2012 attraverso l'emanazione di apposito avviso pubblico, interesserà presumibilmente due anni educativi, a partire dal 2013/2014, e che lo stesso si riterrà concluso al momento del

completamento del percorso educativo nei confronti di tutti i bambini frequentanti le strutture educative i cui posti sono stati individuati con le vecchie procedure;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2007/C/00010 del 05/03/2007 ha approvato il Regolamento Comunale per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente Pubblico e l'Organizzazione, con il presente atto convenzionale s'impegnano a proseguire il rapporto di collaborazione per la riserva, a favore del Comune di Firenze, di posti bambino presso il Centro Infanzia La Nave, posto in Firenze, Via delle Panche 26.

Art. 2

I servizi oggetto della presente convenzione sono rivolti a bambini da zero a tre anni e comprendono:

- Asilo Nido CAPITAN UNCINO, sezioni Isola, Spugna e Nana, per 63 bambini da 12 a 36 mesi, orario di apertura dalle 7,30 alle 16,30, con possibilità di prolungamento orario fino alle 17,30 per un numero massimo di 16 bambini;
- Asilo Nido WENDY, per 10 bambini da 12 a 36 mesi, orario di apertura dalle 10,30 alle 17,30.

Per la riserva di posti di cui sopra è possibile iscrivere un numero maggiore di bambini, definito con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 47/R dell' 8/08/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i servizi oggetto della presente convenzione sono aperti dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico stabilito dai Servizi all'Infanzia.

ART. 3

Le attività di cui all'articolo precedente, si svolgono nei locali, di proprietà dell'Opera Madonnina Del Grappa, messi a disposizione dall'Organizzazione, siti in Firenze, Via delle Panche 26.
Gli ambienti, in regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente e conformi alle norme in materia d'igiene e sicurezza, sono dotati, a cura dell'Organizzazione, dei necessari arredi ed attrezzature, funzionali allo svolgimento delle attività proprie dei servizi svolti, tenendo conto delle particolari esigenze dei bambini da zero a tre anni.

Art. 4

Per la fornitura dei pasti l'Organizzazione garantisce il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per i Servizi all'Infanzia del Comune di Firenze, adottando i menù presenti nelle stesse tabelle o menù alternativi che dovranno essere comunicati all'Ente Pubblico per le opportune verifiche ed autorizzazioni.
L'Organizzazione è tenuta ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi dei Decreti Legislativi n.193/2007 e n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e del REG (CE) n. 852/2004; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

Art. 5

Relativamente ai posti riservati al Comune di Firenze, si applicano le stesse modalità vigenti nei servizi gestiti direttamente dall'Ente Pubblico, per il calendario di apertura e per la determinazione delle tariffe.

L'Organizzazione si assume l'impegno di curare, attraverso il proprio personale, le relazioni con l'utenza anche per la parte inerente il pagamento delle tariffe, fornendo le necessarie informazioni in merito e provvedendo ad un primo controllo dell'effettuazione e dell'esattezza dei pagamenti.

L'Organizzazione ed il personale in essa operante, in applicazione del D.Lgs 196/2003, garantiscono che i dati relativi all'utenza acquisiti nel corso del servizio, saranno utilizzati, solo ed esclusivamente, per lo svolgimento dello stesso, essendone vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso non strettamente connessi con lo svolgimento del servizio stesso.

Art. 6

L'Organizzazione s'impegna a rendere le attività programmate con continuità e per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione e a dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall'Ente Pubblico, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

ART. 7

L'Organizzazione garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, sono in possesso delle abilitazioni professionali e delle competenze previste dalla legge e necessarie per lo svolgimento del servizio.
L'Organizzazione ha l'obbligo di curare che gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile presso terzi.

L'Organizzazione garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008), nonché l'applicazione del contratto nazionale di lavoro di categoria vigente.

Art. 8

Il costo della riserva di posti bambino oggetto della presente convenzione ammonta complessivamente per l'anno educativo 2012/2013, ad **€ 573.749,90** compresa IVA 4%, come dettagliato nel preventivo di spesa che si conserva in atti, ed è così suddiviso:

- **€ 217.418,82** compresa IVA 4%, per il periodo settembre 2012/dicembre 2012;
- **€ 356.331,08** compresa IVA 4%, per il periodo gennaio 2013/giugno 2013.

La copertura del costo sopra indicato di **€ 573.749,90**, compresa IVA 4% avverrà attraverso la corresponsione, da settembre 2012 a giugno 2013, di un acconto mensile di **€. 52.000,00** compresa IVA 4%, a favore dell'Organizzazione, previa presentazione da parte della medesima di documentazione fiscalmente idonea.

Nei mesi di gennaio e di luglio 2013, con riferimento al credito effettivamente maturato dall'Organizzazione, saranno effettuati due conguagli relativi, rispettivamente, ai periodi settembre/dicembre 2012 e gennaio/giugno 2013.

ART. 9

Il costo del servizio per l'eventuale funzionamento nel mese di luglio 2013, sarà definito ed impegnato successivamente, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle disponibilità economiche dell'Amministrazione.
Pertanto, entro il mese di maggio l'Ente Pubblico, tramite il personale dell'Organizzazione, provvederà a raccogliere presso gli utenti le iscrizioni per il mese di luglio. L'Organizzazione, entro la prima quindicina del mese di giugno, predisporrà il piano finanziario ed organizzativo per il funzionamento del servizio, da sottoporre all'approvazione dell'Ente Pubblico.

L'Ente Pubblico si riserva, in analogia a quanto previsto per gli altri servizi comunali, la possibilità di stabilire un tetto minimo di iscrizioni necessario per l'attivazione del servizio.

Art. 10

Nel caso in cui tra i/le bambini/e frequentanti i servizi vi siano bambini/e con disagio psico-fisico, con certificazione di cui alla Legge 104/1992, l'Organizzazione, di comune accordo con l'Ente, provvederà ad integrare il proprio personale per le ore necessarie, in relazione alla frequenza e alla tipologia dell'handicap. Il costo aggiuntivo sarà a carico dell'Ente. Ai fini del pagamento si terrà conto dell'effettiva presenza del/della bambino/a, stabilendo che, in caso di assenza, sarà corrisposto quanto dovuto per il personale di appoggio soltanto per i primi due giorni, mentre niente sarà dovuto dal terzo giorno in poi. Ogni richiesta di pagamento dovrà, pertanto, essere obbligatoriamente corredata da nota riepilogativa delle presenze al nido del/della bambino/a.

ART. 11

La convenzione ha validità temporale per il periodo 1 settembre 2012 - 30 giugno 2013, salvo quanto specificato all' Art. 9 circa l'eventuale effettuazione del servizio nel mese di luglio 2013. L'eventuale prosecuzione per periodi successivi sarà oggetto di nuova convenzione.
Al termine del periodo di validità della presente convenzione, i responsabili della gestione del progetto sono tenuti a presentare all'Ente una relazione congiunta sull'attività svolta.

Art. 12

L'Organizzazione si impegna a sostenere finanziariamente gli eventuali oneri e spese derivanti dalla formazione e aggiornamento del personale che opera nei servizi oggetto della presente convenzione, al fine di garantire la qualità permanente delle attività svolte.

Art. 13

I responsabili dell'attuazione del presente rapporto convenzionale, nominati rispettivamente dall'Ente nella persona della Dirigente dei Servizi all'Infanzia, Dott.ssa Simona Boboli, e dall'Organizzazione, nella persona della Dott.ssa Paola Cecchi, effettueranno verifiche periodiche, avvalendosi anche dei propri uffici e collaboratori, al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la loro rispondenza agli obiettivi stabiliti ed alle aspettative degli utenti.

Art. 14

L'Ente può risolvere la presente convezione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 15

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l' Organizzazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare l'Organizzazione, con comunicazione che si conserva in atti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, e ha individuato in
……
……
……..le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell' art.3 del D.M. 145/2000 e dell' art.3 della L. n. 136/10 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verranno effettuati su tale conto corrente dedicato, mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'Organizzazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del

suddetto conto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell' art.3 comma 8 della L.136/10 e successive modifiche e integrazioni.

Si specifica che per la riserva di posti bambino in oggetto è stato acquisito il seguente **Codice CIG: 4478034E8B.**

ART. 16

Le spese di bollo e registrazione eventuali e relative alla presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile.

La presente convenzione si compone di n. 17 articoli che le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificamente.

Per l'Organizzazione
Il Legale Rappresentante

Per l'Ente Pubblico
La Dirigente dei Servizi All'Infanzia

Firenze, lì 20/08/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Simona Boboli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/08/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE